

R.G. 2864/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

Nel procedimento n. 2864/2020, il giudice designato, dott.ssa Barbara Perna,

rilevato che **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) – con il patrocinio dell'avv. Giulio Dragone – ha depositato ricorso, con allegata proposta di accordo, per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi e, in subordine, per la liquidazione del patrimonio ex L. n. 3/2012;

letta la relazione redatta dal professionista OCC avv. Chiara De Santis;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché il debitore risiede in **[REDACTED]**;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento, ossia in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle;

rilevato che il ricorrente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- non risulta aver fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ai procedimenti di cui agli artt. 10, 12-bis, 14-ter L. n. 3/2012;
- non risulta aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L. n. 3/2012;
- ha fornito documentazione che consente la ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale;

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

rilevato che il ricorrente allega un'esposizione debitoria pari ad euro 129.535,22;

rilevato che l'accordo proposto prevede, mediante un pagamento in rate mensili (per cinque anni) compatibile con il reddito da lavoro dipendente del ricorrente:

R.G. 2864/2020

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati;
- il soddisfacimento nella misura del 30% dei creditori chirografari;

considerato che il professionista OCC ha formulato attestazione di veridicità dei dati contenuti nella proposta, nonché dichiarazione di fattibilità dell'accordo e di convenienza per i creditori;

considerato che l'accordo proposto soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. n. 3/2012;

**P.Q.M.**

visto l'art. 10 L. n. 3/2012,

**FISSA**

Avanti a sé l'udienza per il giorno 16/9/2020 ore 12:30

**ORDINA**

che il presente decreto e la proposta siano comunicati, a cura dell'avv. Chiara De Santis – che ne darà atto all'udienza fissata – a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, posta elettronica certificata, entro il termine di quaranta giorni prima della data fissata per l'udienza;

che il presente decreto e la proposta siano pubblicati sul sito di questo Tribunale a cura del medesimo professionista, che ne darà atto all'udienza fissata;

**DISPONE**

che non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali, né possano essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del proponente da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore alla proposta, sino alla definitività del provvedimento di omologa; tale sospensione non opera per i titolari di crediti inopignorabili;

**ASSEGNA**

ai creditori termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per far pervenire al professionista indicato – alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, posta elettronica certificata – la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso motivato nei confronti della proposta;

**AVVERTE**

R.G. 2864/2020

i creditori che, in caso di silenzio, si presumerà che la volontà sia adesiva alla proposta nei termini in cui è stata comunicata;

**DICHIARA**

che è sospeso, a decorrere dal deposito della proposta, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari.

Si comunichi al ricorrente e al professionista OCC.

Roma, 11/5/2020

Il Giudice  
Dott.ssa Barbara Perna

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Andrea Turturo.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, il 12 MAG, 2020  
il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa PAOLA FORTI